

Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.50/2016, per la fornitura e messa in funzione e servizi di assistenza tecnica di n. 4 (quattro) microscopi elettronici a scansione con sistema di microanalisi a dispersione di energia (SEM-EDS), per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - "Potenziamento del network italiano IBIS3D e balistica comparativa anche in relazione alle analisi GSR" (Progetto 53.5.2)

C.I.G.: 8324445d51; CUP: F29G18000150006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addì ___ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dott. _____, Ufficiale Rogante del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data _____, Visto n. _____, sono presenti:

1) il dott. _____ - agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di _____, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n.80202230589;

2) il Sig. _____, nato a _____ il _____ - nella sua qualità _____, della società _____, il quale dichiara che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ - codice fiscale _____, domicilio fiscale e sede in _____.

I predetti della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

- a) il Regolamento comunitario n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito, nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio
- b) il Regolamento comunitario n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito, nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti che abroga la decisione 574/2007/CE;

- c) il Regolamento (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 ha integrato il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle Autorità Responsabili;
- d) con decisione della Commissione Europea n. C(2015)5414Final del 5/8/2014 è stato approvato il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 per l'Italia;
- e) le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)6216 final del 18 settembre 2017, C(2017)7915 final del 1 dicembre 2017 e C(2018)8362 final del 12 dicembre 2018, hanno modificato la Decisione C(2017)5414 final del 5 agosto 2015;
- f) La stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti uffici dell'Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 sulla procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l'esito negativo dei predetti controlli determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, l'Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela;
- g) Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n.514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici";
- h) Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87;
- i) Con decreto dell'Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 prot. n. 0004842 del 16/07/2018, è stato ammesso al finanziamento il Progetto 53.5.2 "*Potenziamento del network italiano IBIS3D e balistica comparativa anche in relazione alle analisi GSR*", cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020;
- j) l'Amministrazione, con determina a contrarre del 3 aprile 2020, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura d'affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in un unico lotto, necessaria alla realizzazione del progetto in questione, per la fornitura, installazione e messa in funzione di n. 4 microscopi elettronici a scansione con sistema di microanalisi a dispersione di energia (SEM-EDS) per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;

- k) la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha predisposto il capitolato tecnico ed ha fissato in € **1.294.800,00** IVA esclusa, al netto di opzioni, proroghe e rinnovi, l'importo complessivo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l) l'Amministrazione ha proceduto, mediante pubblicazione dell'Iniziativa n. 2578777, ad avviare la procedura di gara ad evidenza pubblica sul Sistema A.S.P., gestito da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinrete.it;
- m) che sono pervenute n. ____ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare il contratto di che trattasi alla Società " _____ " al prezzo di Euro _____;
- n) la Società _____ viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione delle attività e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la fornitura, installazione e messa in funzione di n. 4 microscopi elettronici a scansione con sistema di microanalisi a dispersione di energia (SEM-EDS) per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, come descritta Capitolato Tecnico che, benché non allegato, è custodito agli atti dell'Amministrazione e costituisce parte integrante al presente atto.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno, inoltre, essere in tutto conformi al presente contratto, al capitolato tecnico posto a base della gara d'appalto e all'offerta tecnica dell'Impresa, che costituiscono anche essi parte integrante del presente contratto.

L'ammontare complessivo del contratto è di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro _____

L'appalto è finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 2 del Progetto 53.5.2 denominato "Potenziamento del network italiano IBIS3D e balistica comparativa anche in relazione alle analisi GSR".

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- d) il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. L. 18 aprile 2019, 32, convertito con modificazione dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (Codice dei Contratti pubblici);
- e) il Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- f) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- g) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- h) il Patto d'Integrità, allegato al presente contratto;
- i) le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g) h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h) i) e j)*, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto – fatta eccezione per il Patto d'Integrità -, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, **entro 10 (dieci) giorni** decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della comunicazione di avvenuta esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 111, comma 2, del Codice, e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Il suddetto Responsabile di progetto sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 4

(Validità contrattuale)

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC da parte dell'Amministrazione, successivamente all'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 5

(Termini di adempimento)

Consegna e Servizi connessi

L'Impresa, entro e non oltre n. 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione dell'avvenuta esecutività contrattuale, dovrà assicurare la consegna della fornitura, secondo tempi e modi che verranno definiti dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Eventuali ritardi rispetto al termine stabilito dal presente articolo, comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 10.

Etichettatura

Conformemente all'art. 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 e secondo le modalità descritte dall' art.1 del Regolamento Delegato (UE) 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014, dovrà essere data pubblica informazione del contributo finanziario ottenuto nell'ambito del programma nazionale, secondo le precise informazioni che verranno fornite dall'Amministrazione

A tal proposito, il cofinanziamento europeo dovrà essere riconoscibile mediante apposizione sui beni oggetto della fornitura dei loghi e chiara indicazione riportante la dicitura: **“Progetto n. 53.5.2: “Potenziamento del Network italiano IBIS3D e balistica comparativa anche in relazione alle analisi GSR”, cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna”**.

Art. 6

(Verifiche di conformità)

L’Impresa deve approntare alle verifiche di conformità la fornitura presso i locali dell’Amministrazione, secondo i termini di cui all’art. 5, e, almeno dieci giorni prima dell'approntamento, è tenuta a comunicarne la data al Direttore dell'esecuzione, nonché al seguente indirizzo pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

Contestualmente alla comunicazione di approntamento alle verifiche di cui sopra, l’Impresa dovrà trasmettere all’Amministrazione un “Piano di collaudo” contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito. Tale “Piano di collaudo”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica finale della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto e di tale approvazione sarà data formale comunicazione all’Impresa tramite PEC dall’Amministrazione.

Nel caso in cui la valutazione del “Piano di collaudo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto, da effettuare sempre a cura dell’Amministrazione.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di collaudo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata in conformità agli art.102 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà eseguita dal Direttore dell'esecuzione, sotto il controllo del Responsabile unico del procedimento, oppure da apposita Commissione composta da tre/cinque soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica funzionale finale della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico.

Tutti i costi relativi alla verifica della fornitura, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a carico dell'Impresa.

L'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito "verbale di verifica di conformità", firmato dai rappresentanti dell'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n.50/2016. Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data della verifica, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'Amministrazione ne darà comunicazione all'Impresa, a mezzo pec.

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Nel caso che il Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero la Commissione all'uopo eventualmente costituita pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità, l'Impresa potrà, alternativamente:

- riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto - i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione, nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato e, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro 15 giorni

decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa.

Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite. Verranno applicate le penali di cui all'articolo 10 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Articolo 7

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Articolo 8

(Adempimenti antimafia)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione risolverà di diritto il contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 9

(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ha costituito una garanzia definitiva di € _____ pari al _____% dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. _____ del _____, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione definitivo (art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016).

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: **“Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura, installazione e messa in funzione di n. 4 microscopi elettronici a scansione con sistema di microanalisi a dispersione di energia (SEM-EDS) per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nell’ambito del progetto n. 53.5.2 – Potenziamento del Network italiano IBIS3D e balistica comparativa anche in relazione alle analisi GSR, cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020”**

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 10

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

Eventuali ritardi rispetto ai termini previsti di cui all'articolo 4, nonché ogni altro caso previsto dal presente contratto, comporteranno l'applicazione di una penale corrispondente all'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

L'ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva, nonché all'aggiudicazione al secondo miglior offerente alle medesime condizioni, ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'importo complessivo delle penali dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno del contraente ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 11

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, ovvero, entro il termine di **60 (sessanta) giorni**, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

La predetta fattura, recante obbligatoriamente il numero di codice **CIG 8324445D51** il n. di **CUP F29G18000150006** dovrà essere intestata al: **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale Anticrimine**, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: _____

La fattura, inoltre, dovrà contenere i riferimenti al progetto finanziato dall'Unione Europea come segue: **“Progetto n. 53.5.2 – Potenziamento del Network italiano IBIS3D e balistica comparativa anche in relazione alle analisi GSR” - cofinanziato dall'UE nell'ambito del fondo sicurezza interna 2014-2020”**

L'Impresa, per garantire il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, indica i seguenti dati:

BANCA _____

IBAN: _____

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CC:

• _____

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs 50/2016, sulle fatture verrà effettuata una trattenuta pari allo 0,50% dell'importo netto contrattuale, che verrà versato al Fornitore solamente a seguito

di emissione del certificato di verifica definitiva di conformità, di cui all'art. 6 del presente contratto.

Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, i pagamenti saranno effettuati nei termini sopra indicati, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) presso l'Istituto Bancario indicato dal Fornitore.

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 6 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché l'automatica risoluzione a norma dell'art.3, comma 9/bis, della medesima legge.

L'acquisto della fornitura oggetto del presente contratto è finanziato tramite le risorse di cui al Progetto 53.5.2 - "Potenziamento del network italiano IBIS3D e balistica comparativa anche in relazione alle analisi GSR" approvato nell'ambito del Fondo ISF 2014-2020.

Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore si provvede tramite le risorse nazionali e comunitarie disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all'esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi nazionali.

Ai sensi dell'art. 5(7) del Regolamento (UE) n. 514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici".

Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

14.1 - Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "o*pe legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 assegnate al Progetto.

Articolo 12

(Spese relative al contratto)

Le spese inerenti al contratto dovranno essere versate dal Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di registro e l'imposta di bollo.

Articolo 13

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 14

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 15

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla conclusione delle attività oggetto del presente contratto.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'Impresa, ai fini della stipula del presente contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'Impresa sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, essa si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i

soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Impresa, qualora venga nominata responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del Regolamento UE e a renderlo tempestivamente consultabile dall'Amministrazione.

Ove l'Impresa intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto;

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informata la Direzione Centrale interessata.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 17

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 18

(Recesso dell'Amministrazione)

Ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20

(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle attività eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Impresa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

Articolo 19

(Controversie contrattuali)

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 20

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la PEC _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la PEC _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 21

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 22

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo PEC, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo compresi i competenti Uffici dell'Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

Articolo 23

(Cessione del credito)

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto affidato nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo Sicurezza Interna.

Articolo 24

(Subappalto)

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende subappaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 25

(Clausole del Fondo Sicurezza Interna)

È fatto obbligo al Fornitore di accettare incondizionatamente le clausole relative a contratti finanziati con risorse a valere sul Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, di cui alla pertinente documentazione di gara, che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 26

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- Art.62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;

- Art.90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- Art.16 bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive modificazioni.

Articolo 27 - (Salvaguardia dell'obsolescenza)

È fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

Articolo 28

(Risoluzione in caso di condanna penale)

È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla consegna della fornitura.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 29

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative (All. n. ____). I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Articolo 30

(Patto di integrità e Codice di Comportamento dipendenti Ministero Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nel "Patto di integrità" (all.), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e nonché a quelli del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (All.), impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in essi contenuti.

Articolo 31

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 5 - Termini di adempimento;
- articolo 6 - Verifiche di conformità;
- articolo 7 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 8 - Adempimenti antimafia;
- articolo 9 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- articolo 10 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 11 - Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 13 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 14 - Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 15 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 18 - Recesso dell'Amministrazione;
- articolo 22 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 23 - Cessione del credito;

- articolo 28 - Risoluzione in caso di condanna penale.

Allegati:

All. 1 –

All. 2 –

All. 3 –

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da _____ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.

**Per l'Impresa
(in modalità digitale)**

**Per l'Amministrazione
(in modalità digitale)**

-



